

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 22 febbraio 2012

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 193/2011	ord. 6 luglio 2010 Tribunale di Verona - A. M. L. e A. C. c/ Sprintours Spa ed altri	art. 15 decreto legislativo 17/03/1995 n. 111 (Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di "pacchetto turistico" - Risarcibilità nei limiti previsti dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva con la legge n. 1084 del 1977 - Limitazione risarcitoria introdotta dal legislatore delegato in assenza di corrispondente principio e criterio direttivo della legge di delegazione) - rif. artt. 76 e 77 Costituzione, in relazione ad art. 24 legge 22/02/1994 n. 146	per A. M. L. e A. C.: Piergiorgio BONINI (*) per Sprintours Spa e Viaggi e cultura di Lonardi Alessio: Carlo F. GALANTINI Michele ROMA Avv. STATO Chiarina AIELLO	TESAURO	(*) Fuori termine, con istanza di rimessione in termini
2	ord. 194/2011	ord. 30 maggio 2011 Corte d'appello di Brescia - Comune di Spino d'Adda c/ Immobiliare Cà Nova Srl, Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del demanio	art. 3, c. 99° legge 23/12/1996 n. 662, come sostituito da art. 14 legge 27/12/1997 n. 449 (Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Alienazione di un terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato - Termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ente locale interessato (nella specie, Comune di Spino d'Adda) di quindici giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria, anziché di sessanta giorni) - rif. artt. 3 e 97 Costituzione	per Comune di Spino d'Adda: Claudio LINZOLA Giuseppe RAMADORI Avv. STATO Maurizio DI CARLO	FRIGO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	---------------------	---------	-------------------	------------------	------

3	ric. 81/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	artt. 5, c. 6° lett. g) e 11, c. 1° legge Regione Puglia 30/05/2011 n. 9	Avv. STATO Alessandro DE STEFANO	GALLO	
---	--------------	---	--	----------------------------------	-------	--

(Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Autorità idrica pugliese - Funzioni del direttore generale - Predisposizione dello schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo - Contrasto con la normativa statale di riferimento, che attribuisce tale compito all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle risorse idriche;

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Autorità idrica pugliese - Previsione che il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso l'ATO Puglia sia trasferito all'Autorità idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche - Lamentato inquadramento generalizzato con stabilizzazione di personale non di ruolo, in contrasto con la normativa statale costituente disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica)

- rif. artt. 3, 51, 97 e 117, c. 2° lett. s) e 3° Costituzione; art. 151 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 2, c. 15° decreto legislativo 16/01/2008 n. 4; art. 9 bis decreto legge 28/04/2009 n. 39, convertito con modificazioni in legge 24/06/2009 n. 77; art. 17, c. 10°, 11°, 12° e 13° decreto legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009 n. 102; art. 10, c. 11° decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito con modificazioni in legge 12/07/2011 n. 106

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 83/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p data-bbox="698 177 1211 236">artt. 2, c. 1°, 5 e 9 legge Regione Puglia 20/06/2011 n. 11</p> <p data-bbox="698 276 1211 879">(Ambiente - Norme della Regione Puglia - Gestione del servizio idrico integrato - Affidamento a una azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla - Lamentato affidamento in via diretta mediante una norma di legge anziché mediante una gara concorrenziale rivolta al libero mercato, in contrasto con la regola comunitaria dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica e della eccezionalità dell' "in house providing"; Ambiente - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese" (AQP) - Previsto subentro nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi della società Acquedotto Pugliese Spa, nonché nei compiti istituzionali e nell'esercizio della attività precedentemente svolta dalla stessa società - Lamentata incidenza sulla società Acquedotto Pugliese Spa disciplinata con legge statale;</p> <p data-bbox="698 887 1211 1134">Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che tutto il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese Spa venga trasferito nell'organico dell'AQP - Lamentato inquadramento generalizzato con stabilizzazione di personale non di ruolo, in contrasto con la normativa statale costituente disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica)</p> <p data-bbox="698 1174 1211 1327">- rif. artt. 3, 51, 97 e 117, c. 2°, lett. e) ed s) e 3° Costituzione; artt. 14 e 106 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; art. 17, c. 10°, 11°, 12° e 13° decreto legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009 n. 102</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 199">Avv. STATO Alessandro DE STEFANO</p> <p data-bbox="1211 244 1621 300">per Regione Puglia: Nicola COLAIANNI</p>	GALLO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

5	ric. 66/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Piemonte	<p>artt. 5 (che inserisce c. 3° bis ad art. 14 legge Regione Piemonte 28/07/2008 n. 23) e 14, c. 3° (che attua artt. 9, c. 28° e 14, c. 7° e 9° decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122), legge Regione Piemonte 29/04/2011 n. 7</p> <p>(Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Presidente del Consiglio regionale - Possibilità di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari - Contrasto con la normativa statale di riferimento, che subordina il conferimento di incarichi individuali alla sussistenza di criteri oggettivi di professionalità e competenza;</p> <p>Contratti di lavoro che non comportano aggravio per il bilancio regionale o contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge - Assunzioni in deroga alla disposizione statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Contrasto con la normativa per il contenimento della spesa pubblica)</p> <p>- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2° lett. 1) e 3° Costituzione; art. 7, c. 6° decreto legislativo 30/03/2001 n. 165</p>	<p>Avv. STATO Luca VENTRELLA</p> <p>per Regione Piemonte: Gabriele PAFUNDI Giovanna SCOLLO</p>	MAZZELLA	
---	--------------	---	---	--	----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

6	ric. 67/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Abruzzo	<p>art. 1, c. 10°, 11° primo periodo, 14° e 16° legge Regione Abruzzo 12/04/2011 n. 9</p> <p>(Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Gestione delle risorse idriche - Piano d'ambito - Istituzione delle Assemblee provinciali dei sindaci (ASSI) e attribuzione alle stesse del potere di esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) - Contrasto con la disciplina sul Piano d'ambito prevista dal codice dell'ambiente - Lamentata posizione egemone delle ASSI e conseguente vanificazione della funzione di pianificazione unitaria dell'ERSI;</p> <p>Controllo analogo sul gestore in house del servizio - Previsione che l'Ente Regionale per il Servizio Idrico integrato (ERSI) eserciti il controllo analogo sui gestori in house attraverso un parere sugli atti fondamentali degli stessi solo obbligatorio ma non vincolante, e nel rispetto della loro autonomia gestionale - Lamentata vanificazione del c.d. controllo analogo e contrasto con il diritto comunitario)</p> <p>- rif. art. 117, c. 2° lett. e) ed s) Costituzione; art. 149, c. 3° secondo periodo decreto legislativo 03/04/2006 n. 152</p>	<p>Avv. STATO Giustina NOVIELLO</p> <p>per Regione Abruzzo: Federico TEDESCHINI</p>	SILVESTRI	
---	--------------	--	--	---	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

7	ric. 70/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Marche	<p>artt. 2 (che sostituisce c. 6° e 7° di art. 29, legge Regione Marche 23/01/1996 n. 4), e 21 (che sostituisce art. 34 legge Regione Marche 28/10/2003 n. 20), legge Regione Marche 29/04/2011 n. 7</p> <p>(Straniero - Professioni - Norme della Regione Marche - Maestri di sci stranieri non comunitari che intendano esercitare la professione temporaneamente o stabilmente nel territorio regionale - Requisiti - Nulla osta del Collegio regionale dei maestri di sci ovvero iscrizione nell'albo professionale della Regione, concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento - Contrasto con la disciplina statale;</p> <p>Artigianato - Norme della Regione Marche - Istituzione ad opera della Giunta Regionale di un marchio di origine e qualità per i prodotti artigianali marchigiani ("MEA - Marche Eccellenza Artigiana") - Ritenuta "misura ad effetto equivalente" alle restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione, vietate nell'ordinamento comunitario - Lamentato ostacolo agli scambi comunitari, attesa la natura di ente pubblico del soggetto titolare del marchio)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 1° e 3° e 120 Costituzione; artt. 34 e 36 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; art. 49 decreto Presidente della Repubblica 31/08/1999 n. 394</p>	<p>Avv. STATO Angelo VENTURINI</p> <p>per Regione Marche: Stefano GRASSI</p>	CRISCUOLO	
---	--------------	---	--	--	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 72/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto	<p data-bbox="698 177 1211 263">art. 12, legge Regione Veneto 26/05/2011 n. 10, che inserisce art. 45 decies in legge Regione Veneto 23/04/2004 n. 11</p> <p data-bbox="698 311 1211 813">(Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Deroga al regime della autorizzazione paesaggistica - Zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica ex lege - Previsione che siano escluse anche quelle aree che alla data del 6 settembre 1985, risultino comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero, alla medesima data, le aree a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde, purché incluse nel territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice dell'ambiente - Lamentata introduzione di ulteriori deroghe ai vincoli paesaggistici ex lege, in contrasto con il regime vincolistico del codice dell'ambiente)</p> <p data-bbox="698 853 1211 911">- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; artt. 142, 146 e 149 decreto legislativo 22/01/2004 n. 42</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 199">Avv. STATO Angelo VENTURINI</p> <p data-bbox="1211 247 1621 359">per Regione Veneto: Bruno BAREL Ezio ZANON Andrea MANZI</p>	GROSSI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	ric. 71/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Toscana	<p>artt. 3, c. 2°, 3° e 5°, 5, c. 3°, 4° e 5° e 6, c. 4° legge Regione Toscana 06/05/2011 n. 18</p> <p>(Professioni - Norme della Regione Toscana - Attività di panificazione - Previsione che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Previsione di conseguenti sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Lamentata previsione di requisiti obbligatori per l'accesso o l'esercizio dell'attività in contrasto con la normativa statale sulla liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)</p> <p>- rif. art. 117, c. 3° Costituzione; art. 4, c. 2° decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006 n. 248</p>	<p>Avv. STATO Cinzia MELILLO</p> <p>per Regione Toscana: Lucia BORA Vanna CONSOLE</p>	LATTANZI	
10	confl. enti 9/2011	Provincia autonoma di Bolzano c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Decreto del Capo dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 1/06/2011</p> <p>(Professioni - Maestro di sci - Decreto del Capo dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° gennaio 2011, con il quale si dispone il riconoscimento del titolo di Maestro in discipline alpine conseguito dal Signor Marco Oddera, nato e residente a Genova, nell'anno 2009 in Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Maestro di sci in discipline alpine)</p> <p>- rif. art. 6 Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8 n. 20 e 16 Statuto speciale Trentino-Alto Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; legge Provincia autonoma di Bolzano 19/02/2001 n. 5; decreto Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 278</p>	<p>per Provincia autonoma di Bolzano: Giuseppe Franco FERRARI Roland RIZ</p> <p>Avv. STATO Lorenzo D'ASCIA</p>	MATTARELLA	